

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 145
in data 23/10/2015
Prot. N. 15612

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI – ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaquindici** addì **VENTITRE'** del mese di **OTTOBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. MARINELLO UGO “	*	
4. GANASSIN PAOLA “	*	
5. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe.**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI – ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 n. 639;

PRESO ATTO:

- Che fino al 31.12.2015, la riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali può essere effettuata tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203;
- Che l'art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto che:
“gg-ter) A decorrere dal 31/12/2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.”
“gg-septies) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse”;
- Che il suddetto termine è stato prorogato più volte, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, e precisamente:
 - ai sensi dell'art. 10, comma 13-novies del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011) il suddetto termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012;
 - ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 cosiddetto “Decreto Salva Enti” (convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012,) il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2013;
 - ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del D.L. n. 35 del 08/04/2013 (convertito dalla Legge n. 64 del 06/06/2013) il suddetto termine è stato posticipato al 31 dicembre 2013;
 - ai sensi dell'art 1 comma 610 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il suddetto termine è stato da ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2014;
 - ai sensi dell'art. 1 comma 642 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il suddetto termine è stato da ulteriormente posticipato al 30 giugno 2015;
 - ai sensi dell'art. 7 comma 7 del Decreto-Legge n. 78 del 19.06.2015 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 140 del 19.06.2015, il suddetto termine è stato da ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2015;

DATO ATTO, altresì, che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali previste dall'art. 8 comma 4 del D.L. 174/2012 e da ultimo dall'art. 53 del DL 69/2013, non ha ancora avuto attuazione;

CONSIDERATO:

- Che l'attuale divenire normativo sembra sancire la cessazione, a decorrere dal 01/01/2016, delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei Comuni da parte delle società del gruppo Equitalia S.p.A.;
- Che ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale, di esclusiva competenza delle società del gruppo Equitalia S.p.A., è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, in vista dell'ormai prossima eliminazione del ruolo quale strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.02.2000;

CONSIDERATO altresì:

- Che all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare in nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;
- Che il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali non consente ai Comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;
- Che dal susseguirsi delle norme sopra riportate, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione";

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui "dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

ACCERTATO che:

- per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 488/1999 e dell'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP e da centrali regionali di committenza;
- il servizio in oggetto non risulta acquisibile mediante MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), in quanto non presente;

PRESO ATTO che, in base al trend relativo agli incassi derivanti dalle riscossioni registrate negli ultimi anni, il valore della concessione risulta inferiore al valore di € 40.000,00, individuato dall'art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione coattiva ad una ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO di formulare il presente atto di indirizzo:

- con l'esecuzione del contratto si intende provvedere all'affidamento in concessione del servizio di riscossione mediante procedura stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative e sanzioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Rossano Veneto;

- di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria gli atti gestionali necessari all'affidamento in concessione del servizio in argomento ad una società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, attraverso la stipula di apposita convenzione;

- l'affidamento in concessione è relativo al periodo di anni 9 (nove) ritenuti congrui ad assicurare al concessionario una ottimale gestione del servizio, considerati i tempi richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività inerenti alla riscossione coattiva, sia in fase stragiudiziale che cautelare e/o esecutiva;

- ai fini della programmazione di bilancio il costo del servizio grava sull'utenza finale mentre l'ente concedente riceverà il riversamento delle somme incassate dal Concessionario al netto dell'aggio spettante;

DATO ATTO che, venendo in rilievo lo strumento della concessione di cui all'art. 30 del D.lgs 163/2006, risultano applicabili gli obblighi di pubblicità e trasparenza della procedura per l'individuazione del concessionario mentre non trova applicazione alla presente concessione, in quanto non compatibile per il suo peculiare oggetto, per la sua durata, e per le modalità di affidamento, la previsione di cui all'articolo 143, comma 7, del d.lvo 163/2006 e quindi l'obbligo di presentare il piano economico – finanziario a corredo dell'offerta economica nella procedura di gara;

DATO ATTO che il servizio rientra tra quelli elencati nell'allegato IIB al Codice degli Appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Categoria 27;

VISTA la deliberazione n. 39 del 07.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed il bilancio 2015-2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del P.E.G. e del Piano delle Performance 2015, con attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTO l'art. 48 del TUEL;

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa espressi in premessa, di formulare il presente atto di indirizzo:

- con l'esecuzione del contratto si intende provvedere all'affidamento a società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, del servizio di riscossione mediante procedura stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative e sanzioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Rossano Veneto;

- di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria gli atti gestionali necessari all'affidamento in concessione del servizio in argomento ad una società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, attraverso la stipula di apposita convenzione;

- l'affidamento in concessione è relativo al periodo di anni 9 (nove) ritenuti congrui ad assicurare al concessionario una ottimale gestione del servizio, considerati i tempi richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività inerenti alla riscossione coattiva, sia in fase stragiudiziale che cautelare e/o esecutiva;

- ai fini della programmazione di bilancio il costo del servizio grava sull'utenza finale mentre l'ente concedente riceverà il riversamento delle somme incassate dal Concessionario al netto dell'aggio spettante;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 :

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00, stante l'urgenza di procedere all'affidamento in concessione del servizio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 1214 Reg. Pubbl.

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/11/2015** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **03/11/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....